

ALL A REP 287292 FASC 27666

STATUTO

1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Bilancino Società a Responsabilità Limitata".

2) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto particolare la promozione, lo sviluppo e la gestione delle attività culturali, turistiche, ricreative, sportive relative al lago di Bilancino e alle sue sponde quale espressione e compimento del progetto di inserimento ambientale e di valorizzazione territoriale

dell'opera ricadente interamente nell'ambito territoriale del

Comune di Barberino di Mugello.

Il lago di Bilancino consiste in una serie di interventi destinati alla regimazione del fiume Sieve e all'accumulo della risorsa idrica per l'approvvigionamento dei comuni della valle.

Tali interventi consistono in opere di sbarramento e di manovra, in uno scolmatore, in varianti stradali, in opere di fognatura e di depurazione delle immissioni, in sistemazioni spondali, in opere di rinaturalizzazione e di sistemazione ambientale di aree cosiddette di recupero. Tali aree dislocate intorno al perimetro del lago opportunamente attrezzate, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, rendono possibile l'utilizzazione del lago come grande area

di parco pubblico, restituendo alla collettività un ampio territorio e rendendo possibile, dopo il suo sfruttamento a scopi idropotabili, lo sviluppo di attività turistiche, sportive e ricreative, anche economiche, le quali renderanno possibile l'attività manutentiva del parco contribuendo allo sviluppo dell'intero Mugello.

Per favorire tali finalità di valorizzazione turistica, sportiva e ricreativa, il Consiglio Regionale della Toscana ha provveduto a trasferire, con Legge n. 17/1999 il diritto d'uso delle opere costituenti il lago di Bilancino, al solo Comune di Barberino di Mugello. Tale uso può essere esercitato anche tramite concessione a terzi, relativamente a quelle attività che non contrastino con la destinazione dell'opera a fini idrici ai sensi della legge 81/1995, stabilite con apposito disciplinare da parte delle Autorità di ambito.

Nell'ambito delle finalità di valorizzazione turistica, sportiva e ricreativa dell'opera, e più in generale del territorio che la ospita la società potrà svolgere sia direttamente, sia mediante concessioni a terze economie, le seguenti attività:

- attività sportive in generale e in particolare relative agli sport nautici;
- attività ippiche;
- attività relative alla balneazione;

- attività culturali e ricreative;
- attività di agricoltura e di manutenzione del verde;
- attività di tutela della flora e della fauna;
- realizzazione gestione di impianti a servizio delle
summenzionate attività.

La società potrà quindi più in generale:

- 1) sviluppare il ruolo di ente prestatore di servizi
direzionali ed offrire servizi prestati da terzi in materia
di verde, parchi pubblici, ristorazione e accoglienza;
- 2) svolgere attività di promozione e sviluppo, definendo le
strategie di marketing finalizzato:
 - alla creazione di una domanda di servizi da parte degli
operatori economici del settore;
 - alla fornitura all'esterno di una corretta ed efficace
informazione sulle attività del lago, ampliando l'area
territoriale di influenza delle funzioni economiche,
sportive, ricreative e culturali che in esso si svolgeranno;
- 3) sviluppare gli strumenti e le tecnologie più appropriate
per mantenere ed accrescere la funzionalità operativa e il
ruolo economico del lago da un punto di vista turistico,
sportivo e ricreativo;
- 4) svolgere attività ed intrattenere rapporti con organismi
economici ed istituzionali, rivolti alla valorizzazione
dell'esperienza gestionale della società e dei bacini
artificiali quali occasione di sviluppo del territorio;

5) promuovere il collegamento operativo ed informativo con esperienze simili e con esperienze di gestione di parchi;

6) promuovere e svolgere azioni innovative nell'ambito della gestione del verde.

La società può svolgere anche per conto terzi attività di prestazioni di servizi volti alla realizzazione di studi e di progettazioni specialistiche richiedenti specifiche competenze tecniche e scientifiche nel settore dei servizi pubblici in generale.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o può assumere partecipazioni.

La società potrà costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

In via strumentale la Società potrà compiere, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente al momento, tutte le operazioni di carattere finanziario, commerciale e industriale, mobiliare e immobiliare, che saranno dall'organo amministrativo ritenute necessarie e utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, comprese la prestazione di fidejussioni, avalli, cauzioni e altre garanzie anche

reali, pure nell'interesse e per obbligazioni di terzi e, nel rispetto delle modalità e dei limiti di legge, l'assunzione, la gestione e la cessione di interessenze o partecipazioni, anche quale Socio illimitatamente responsabile, in altre Società o Imprese.

3) SEDE

La sede della società è fissata nel Comune di Barberino di Mugello. Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in via della Repubblica n. 24.

Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero filiali, succursali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, depositi e agenzie, purché non aventi carattere di sedi secondarie.

4) PARTECIPAZIONI

La partecipazione di ciascun socio è proporzionale ai conferimenti: essa può essere espressa in euro o in percentuali sul capitale nominale.

E' consentita, tuttavia, l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

In mancanza di specifica determinazione in tal senso le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

La partecipazione e l'indirizzo di ciascun Socio è quella risultante dal Registro delle Imprese.

5) DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 salvo verifica di impossibilità di prosecuzione dell'oggetto sociale anche per incompatibilità con la normativa vigente.

6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) diviso in quote a norma dell'art. 2468 codice civile, e viene sottoscritto dal Comune di Barberino di Mugello con sede in Via della Repubblica 24 per una quota di euro 44.920,00.

Per tutti i rapporti tra di essi e con la Società, il domicilio eletto, nonché gli eventuali numero fax e indirizzo di posta elettronica dei Soci, ai quali inviare ogni comunicazione, sono quelli risultanti dal Registro delle Imprese.

La partecipazione e l'indirizzo di ciascun Socio è quella

risultante dal Registro delle Imprese.

7. AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un Amministratore unico

- da una pluralità di amministratori, comunque in un numero non superiore a tre, con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza

8) ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali corrispondono all'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

9) Si delega l'organo amministrativo ad apportare allo statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

10) SPESE

I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di euro 3.000 (tremila)

11) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

1. Conferimenti e acquisto di beni dai Soci

I conferimenti devono essere preferibilmente fatti in denaro

o garantiti da una polizza di assicurazione o fideiussione

bancaria di pari importo che peraltro può essere in ogni

momento sostituita con il corrispondente versamento in denaro.

Possono essere inoltre conferiti tutti gli altri elementi

dell'attivo suscettibili di valutazione economica; il valore

di conferimento di una prestazione d'opera o di servizi deve

essere garantito dal Socio conferente tramite una polizza di

assicurazione o fideiussione bancaria che peraltro può essere

in ogni momento sostituita con il corrispondente versamento

di una cauzione in denaro di pari importo.

La partecipazione del Socio moroso nei conferimenti, dopo

essere stata offerta in vendita agli altri Soci, può essere

venduta all'incanto.

2. Aumento del capitale sociale

Ai Soci spetta il diritto di sottoscrizione in proporzione

alle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento del capitale sociale, non conseguente alla

riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale per le

perdite subite, può essere riservato in tutto o in parte alla

sottoscrizione di terzi.

3. Riduzione del capitale sociale

Il rimborso ai Soci delle quote pagate è effettuato anche con

assegnazione di elementi dell'attivo suscettibili di

valutazione economica, se così dispone la decisione di tanti

Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso il capitale sociale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli Amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e depositare presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza, la situazione patrimoniale della Società, la loro relazione e le osservazioni del Collegio sindacale, se nominato.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, la riduzione del capitale deve essere deliberata, con l'intervento del notaio, dall'assemblea dei Soci che approva il bilancio.

4. Diritti sociali

I diritti sociali spettano ai Soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, salvo quanto in appresso.

La maggioranza dei consiglieri è nominata dagli Enti Pubblici che detengono la maggioranza del Capitale Sociale, in conformità dell'articolo 6 dell'atto costitutivo, con diritti proporzionali alle rispettive partecipazioni.

5. Versamenti e finanziamenti dei Soci

La Società potrà ricevere dai Soci privati, anche in misura non proporzionale alle relative partecipazioni, versamenti in conto capitale e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, purché non aventi carattere di raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa vigente al momento.

6 Trasferimento delle partecipazioni

Il Socio che intenda trasferire con atto a titolo oneroso la propria partecipazione dovrà comunicare a tutti gli altri Soci, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, le generalità del cessionario, il prezzo e le condizioni di pagamento concordati e l'offerta in prelazione; entro venti giorni dalla data di ricevimento, il Socio che intenda esercitare il diritto di prelazione alle medesime condizioni dell'offerta, dovrà comunicare la propria intenzione al Socio cedente, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento; entro venti giorni dalla data di ricevimento dovrà avvenire il trasferimento dell'intera partecipazione all'unico Socio che ha esercitato il diritto di prelazione o a tutti i Soci che hanno esercitato il medesimo diritto, in proporzione alla loro partecipazione; in mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione, il Socio dovrà comunicare a tutti gli altri Soci, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, le generalità del cessionario e la richiesta di gradimento; entro venti giorni dalla data di ricevimento, ogni Socio dovrà comunicare il proprio gradimento del cessionario al Socio cedente, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento; ottenuto il gradimento di tanti altri Soci che ne rappresentino la maggioranza in termini di partecipazione il Socio dovrà trasferire, nei successivi venti giorni, la propria

partecipazione al cessionario; nel caso di mancato gradimento al trasferimento della propria partecipazione, il Socio ha diritto di recedere, nei successivi trecentosessanta. giorni e con un preavviso di centottanta giorni, dalla Società, fermo rimanendo che il diritto di recesso non può essere esercitato dal Socio nei ventiquattro mesi successivi alla sottoscrizione della partecipazione.

Non sono soggette al diritto di prelazione né al diritto di prelazione né all'espressione di gradimento sia l'intestazione fiduciaria della partecipazione da parte di un Socio, sia la successiva reintestazione al medesimo Socio.

Il diritto di prelazione non sussiste qualora il Comune di Barberino di Mugello o comunque gli enti costituenti la parte pubblica del capitale azionario, intendano cedere in tutto o in parte le proprie azioni ad altri Enti Pubblici.

7. Recesso del Socio

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c., e in tutti i casi previsti dalla legge o dai presenti patti sociali.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta

annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

8. Esclusione per giusta causa del Socio

Oltre al caso di esclusione di diritto per morosità nei conferimenti, è escluso dalla Società con delibera assembleare adottata con la maggioranza dei voti degli altri Soci il Socio che con suoi atti o comportamenti abbia comunque causato un danno rilevante alla Società.

Il rimborso della partecipazione avverrà con le modalità previste dalla legge.

9. Decisioni dei Soci

Ogni Socio non moroso nei confronti della Società, iscritto nel Registro delle Imprese al momento dell'assemblea o della trasmissione della consultazione scritta, ha diritto di partecipare alle decisioni dei Soci.

Il socio in conflitto di interessi non partecipa alla decisione dei soci; la sua partecipazione vale ai fini dei quorum costitutivi ma non si conteggia ai fini dei quorum deliberativi.

Sono riservati alla decisione dei Soci, mediante delibera assembleare:

a) le modificazioni dell'Atto costitutivo ;

- | |
|---|
| b) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale |
| modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei |
| diritti dei Soci; |
| c) ogni altro argomento che sia sottoposto alla presente |
| procedura decisionale da uno o più Amministratori, o, per il |
| tramite di questi che provvedono entro venti giorni, da tanti |
| Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale; |
| d) la nomina e la revoca degli Amministratori e la |
| determinazione del loro compenso; |
| e) l'approvazione del bilancio e la distribuzione di utili o |
| di riserve; |
| f) la nomina e la revoca del Collegio sindacale e del suo |
| Presidente o del Revisore e la determinazione del loro |
| compenso; |
| g) gli indirizzi sulla gestione; |
| h) l'autorizzazione di piani e programmi; |
| i) l'approvazione di regolamenti; |
| j) la richiesta di ammissione a procedure concorsuali; |
| k) lo scioglimento della Società, la determinazione delle |
| modalità della liquidazione e la nomina e la revoca dei |
| liquidatori; |
| l) l'acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali |
| immobiliari; |
| m) l'iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali nonché |
| rilascio di avalli o fideiussioni a garanzia di obbligazioni |

di terzi;

n) la cessione in proprietà o in gestione di azienda o di ramo di azienda;

o) l'assunzione di finanziamenti i mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;

p) l'emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;

q) la costituzione di società, consorzi, enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;

r) l'acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;

s) il diritto di veto sulla attribuzione di incarichi di importo superiore ai 20.000 euro.

Fatti salvi i casi per i quali il codice civile prevede espressamente la delibera assembleare, le decisioni dei soci sono adottate di regola mediante consultazione scritta.

9.1 Delibera assembleare

L'assemblea è convocata dagli Amministratori nella sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana, mediante apposito avviso, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, trasmesso almeno dieci giorni prima ai Soci, agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato; nel medesimo avviso possono essere fissate per altri giorni altre adunanze, nel caso in cui le precedenti vadano deserte.

Unitamente all'avviso di convocazione deve essere inviato ai

soci ordine del giorno dettagliato e la documentazione utile alla discussione.

L'Assemblea è presieduta, a seconda dei casi, dall'Amministratore Unico presente o, in caso di amministratori plurimi, dall'Amministratore presente più anziano di età; dalla persona designata dagli intervenuti, nel caso tutti gli Amministratori siano assenti.

La redazione del verbale, qualora non sia affidata ad un Notaio scelto dal Presidente, compete al Segretario designato dagli intervenuti.

Il Socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega, trasmessa alla Società o rilasciata per iscritto, ad un terzo, anche non Socio che non sia Amministratore, Sindaco, Revisore o dipendente della Società.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le delibere sono adottate validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

Le delibere concernenti le modificazioni del presente Atto costitutivo ed il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei Soci, sono adottate validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci con l'indicazione dei Soci favorevoli, astenuti e contrari; le deleghe e l'altra relativa documentazione restano conservate agli atti della Società.

9.2. Consultazione scritta

Gli Amministratori trasmettono a tutti i Soci ed al Collegio sindacale, se nominato, il testo della decisione da adottare indicando altresì il termine, entro il quale ogni Socio è tenuto ad esprimere, mediante trasmissione alla Società, il suo consenso, dissenso o la sua astensione; la mancata trasmissione vale quale astensione dal voto. Il termine non potrà essere inferiore ai venti giorni qualora interessi argomenti che richiedono per i soci pubblici la preventiva deliberazione dell'organo consiliare.

Decorso tale termine, la decisione è adottata qualora ottenga il consenso di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

9.3. Adempimenti conseguenti alla consultazione scritta.

La decisione adottata deve essere trascritta senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci con l'indicazione dei Soci favorevoli, astenuti e contrari, mentre la relativa documentazione resta conservata agli atti della Società; nel medesimo termine, copia della trascrizione deve essere trasmessa ai Soci, agli Amministratori e al Collegio

sindacale, se nominato.

Nel caso di decisione non adottata, la relativa documentazione resta conservata agli atti della Società, entro dieci giorni, il testo della mancata decisione con l'elenco dei Soci favorevoli, astenuti e contrari deve essere trasmessa ai Soci, agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato.

10. Organo Amministrativo

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico o la pluralità degli amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono anche essere non soci e sono rieleggibili consecutivamente.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e comunque non oltre tre esercizi. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, gli altri amministratori devono, entro 20 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

L'organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società; più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale che non siano per legge o dal presente Atto costitutivo demandate alla decisione dei Soci o che i medesimi, all'atto della nomina, non si siano riservate quale materia di propria esclusiva decisione.

All'Amministratore Unico spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

10.1 Requisiti e modalità di nomina e revoca degli amministratori

I soci scelgono gli amministratori sulla base dei seguenti criteri: la competenza, che si esplica nella concreta capacità di svolgere le funzioni attribuite, e può essere desunta dal titolo di studio, o da pregresse esperienze attinenti l'incarico che si va a ricoprire; l'attitudine e le capacità personali il cui riscontro è lasciato alla personale

valutazione dei soci, nel rispetto della parità di trattamento nei confronti dei candidati dei due sessi.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 58 del Dlgs. 267/2000, non può essere nominato amministratore chi avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

La revoca può intervenire per inadempimento agli obblighi di legge, per la perdita dei requisiti che hanno legittimato la nomina o la designazione, per l'assunzione di comportamenti pregiudizievoli agli interessi dell'ente, dell'azienda, dell'istituzione del comune, e qualora l'attività svolta nel suo complesso dovesse rivelarsi in contrasto con gli indirizzi dei soci.

La revoca può intervenire altresì anche senza giusta causa a seguito di modifiche allo statuto o alla composizione societaria.

10.2. Compenso degli Amministratori

Il compenso degli amministratori viene stabilito dai soci in fase di nomina e non può essere superiore all'70% dell'indennità percepita dal Sindaco del socio pubblico che detiene di maggioranza delle quote.

Nel caso di più amministratori l'indennità massima può essere attribuita ad uno solo di essi, mentre per gli ulteriori amministratori si applica il limite massimo del 60% dell'indennità percepita dal Sindaco del socio pubblico che

detiene di maggioranza delle quote.

Oltre ad una indennità annuale stabilita in misura fissa può essere previsto un compenso proporzionale agli utili di esercizio. L'importo complessivo non potrà comunque superare i limiti di cui al primo e secondo comma.

11. Revisore e controllo contabile

La nomina del collegio sindacale avverrà solo là dove siano verificate le circostanze che lo rendono obbligatorio ai sensi degli articoli 2477 del c.c. In tal caso verrà affidato ad esso anche il controllo contabile.

Qualora vengano meno le condizioni che rendono necessaria la nomina del collegio sindacale, è nominato un unico revisore iscritto al registro dei revisori contabili.

Il revisore o il collegio dei revisori resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e comunque non oltre tre esercizi. Può essere rinominato una sola volta.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina e non può superare la misura massima del compenso previsto per il revisore del socio pubblico che detiene la maggioranza delle quote.

La nomina si perfeziona con l'accettazione della carica, entro otto giorni dalla notizia, da parte dell'intero Collegio Sindacale o del Revisore, trasmessa alla Società

unitamente all'indicazione del domicilio eletto, nonché eventualmente del numero fax e dell'indirizzo di posta elettronica, ai quali inviare ogni comunicazione; in difetto si provvederà a sottoporre una nuova nomina alla decisione dei Soci.

L'adunanza del Collegio sindacale può essere tenuta anche con le modalità della audio o video conferenza.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci o del Revisore da parte della Società può essere rinunciata o transata purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

12. Esercizi sociali, bilancio e destinazione degli utili

Gli esercizi sociali iniziano l'1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere trasmesso ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il termine è fissato in centottanta giorni nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato ovvero di particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da evidenziare nella relazione sulla gestione o, in mancanza, nella nota integrativa.

Gli utili netti realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato saranno così ripartiti:

a. il cinque per cento alla riserva legale sino al raggiungimento del limite previsto dalla legge;

b. il rimanente ai Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione, salva diversa destinazione disposta con decisione dei Soci, ivi compresa la quota da riconoscere all'organo amministrativo.

La ripartizione degli utili può essere effettuata anche con assegnazione di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, se così dispone la decisione di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

13. Liquidazione della Società

La liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori.

Con decisione dei soci, mediante delibera assembleare, saranno determinati i criteri di liquidazione e i poteri dei liquidatori.

Resterà sottoposto alla preventiva autorizzazione unanime dei Soci, espressa mediante delibera assembleare, l'esercizio provvisorio di impresa o di singoli rami di essa da parte dei liquidatori.

14. Foro competente

E' stabilita la competenza esclusiva del foro del luogo ove la società ha la propria sede sociale.

15. Rinvio

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di Società a responsabilità limitata.

F.to Preti Mario - Gabriele Carresi Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

